



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 30/10/2019

OGGETTO RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 03/2017 – R.G. 1661/2009.

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto:

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 03/2017 – R.G. 1661/2009."

IL CONSIGLIERE GRECO, osserva che nella stessa sentenza c'è condanna verso coloro che hanno gestito le attrezzature concesse in affidamento della Comunità Montana di Paola.

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 03/2017 – R.G. 1661/2009.”

Presenti e votanti n. 12

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 03/2017 – R.G. 1661/2009.” *allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consigliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

- *Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

1) *di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;*

2) *di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino, pari all'importo così ammontante:*

- Sorte titolo esecutivo €. 94.343,19

Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 09/01/2017 al 20/09/2019 €. 918,88

- Competenze e spese liquidate in sentenza €. 20.463,04

- TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €. 115.725,11 derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Paola n. 03/2017 e successivo atto di precetto prot. n. 5916 del 10/05/2019.

3) *di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;*

4) *di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.*

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Di Stefano

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Giampaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il 20 NOV 2019 al n.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAOLA N. 03/2017 - R.G. 1661/2009.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure

idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- la Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino ha promosso una causa civile presso il Tribunale di Paola contro il Comune di Belvedere Marittimo, per risarcimento dei danni subiti in conseguenza del deterioramento e della perdita delle attrezzature concesse in affidamento al Comune in conseguenza e per effetto di una Convenzione sottoscritta in data 18.05.2006;
- con sentenza n. 03/2017, notificata in data 20/02/2017, il Tribunale condanna il Comune al pagamento dell'importo di € 84.725,25 oltre spese ed onorari a titolo di risarcimento, a favore della predetta Comunità Montana;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;


Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino, pari all'importo complessivo così ammontante:
 - Sorte titolo esecutivo € 94.343,19
 - Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 09/01/2017 al 20/09/2019 € 918,88
 - Competenze e spese liquidate in sentenza € 20.463,04
 - **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 115.725,11** derivante da Sentenza Esecutiva del Tribunale di Paola nr. 03/2017 e successivo atto di precetto prot. 5916/2019 del 10/05/2019;
- 3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP.;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano

PASS
P3

ORIGINALE

Sentenza n. 3/2017 pubbl. il 09/01/2017
RG n. 1661/2009
Repert. n. 5/2017 del 09/01/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA

N° 3/17
N° 1661/09
N° 29/17
N° 5/17
T.O.
RAC.
Cron.
Rep.

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1661 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009, vertente

TRA

Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino, in persona del commissario liquidatore p.t., dott. Fedele Vena, con sede in Paola alla via San Leonardo n. 8, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (Cs) alla via G. Fortunato n. 89/A presso lo studio dell'avv. Alessandro Gaeta, che la rappresenta e difende come da delibera della Giunta n. 37 del 7.05.2007 e successive delibere del commissario liquidatore nn. 11 del 10.12.2008 e 16 del 10.11.2009, allegate in atti, nonché per procura a margine dell'atto di citazione, depositato il 19.11.2009;

attrice

E

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t. con sede in Belvedere Marittimo (Cs) alla via Maggiore Mistorni, ed ivi elettivamente domiciliata alla via Veticello n. 12 presso lo studio dell'avv. Carmela Pepe Grosso che lo rappresenta e difende come da delibera della Giunta Comunale n. 35 del 19.2.2010, allegata in atti, e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzi, depositata il 3.03.2010;

convenuto

NONCHE'

Noeito Pietro, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 13.11.1971, e **Lenti Gaetano**, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 30.12.1972, ivi entrambi elettivamente domiciliati alla via Torre di Mare n. 6 presso lo studio degli avv.ti Ernesto Magorno e Mauro Marranzini che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.11.2010;

terzi chiamati in causa

Oggetto: azione di responsabilità contrattuale e risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 20 settembre 2016 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e nei verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, depositato il 19.11.2009, la Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino ha evocato in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo al fine di ottenere l'accertamento della sua esclusiva responsabilità in ordine ai danni subiti dalle attrezzature affidategli in virtù di una Convenzione, sottoscritta in data 18.5.2006, e, quindi, ottenere la sua condanna alla restituzione delle medesime attrezzature ed al risarcimento dei predetti danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione in favore dell'avvocato antifistatario per dichiarato anticipo.

L'attrice ha, infatti, rilevato di aver sottoscritto, in data 18.5.2006, una Convenzione, di durata triennale, con il Comune di Belvedere Marittimo con cui erano state concesse a quest'ultimo in comodato d'uso determinate attrezzature (specificamente indicate in atti) afferenti il progetto denominato "Realizzazione di un Osservatorio ambientale e sentieri ecologici e marini" – R.E.R. – POR Calabria 2000/2006 – Misura 1.10. L'attrice ha, tra l'altro, rilevato che, secondo quanto specificamente pattuito nella predetta Convenzione, l'ente comodatario aveva assunto l'obbligo della gestione, manutenzione e custodia delle attrezzature affidategli e che, comunque, essa rimaneva estranea ad eventuali rapporti intrattenuti dal medesimo Comune con soggetti terzi per l'affidamento ed utilizzo delle predette attrezzature (affidamento che, in ogni caso, sarebbe dovuto avvenire con la stipula di un'apposita Convenzione previamente concordata con la stessa Comunità Montana). Ha, quindi, rilevato che il Comune di Belvedere Marittimo si era reso inadempiente agli obblighi sullo stesso gravanti sia in virtù delle pattuizioni specificamente convenute, sia per effetto delle norme vigenti in tema di comodato, avendo, tra l'altro, sempre disatteso i plurimi solleciti con cui l'attrice aveva richiesto informazioni e chiarimenti in ordine all'ubicazione e alle condizioni delle attrezzature concesse in comodato. Cosicché, era stata attivata una procedura per accertamento tecnico preventivo (iscritta presso questo Tribunale al R.G. n. 1712/08) per verificare le condizioni e gli eventuali danni riportati dalle suddette attrezzature. Era stato, dunque, accertato dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato che tali attrezzature (peraltro, solo in parte rinvenute) si trovavano in totale stato di degrado ed abbandono, nonché gravemente danneggiate (secondo quanto specificamente indicato nell'elaborato peritale, allegato in atti). Rappresentata, pertanto, la responsabilità contrattuale dell'ente convenuto, l'attrice ha richiesto la sua condanna alla restituzione della merce data in comodato, al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, quantificati (con una perizia tecnica di parte, allegata in atti) nella somma di € 94.668,40 (o in quella diversa accertata in corso di causa), oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite.

Con comparsa del 3.3.2010, si è costituito in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo, il quale, nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto e richiesto, ha, tra l'altro, rilevato che alcuna responsabilità poteva essergli ascritta in ordine ai fatti lamentati dalla controparte. Ha, infatti, rappresentato che non solo aveva ottemperato, con ordinaria diligenza, agli obblighi assunti in sede contrattuale, ma che, in ogni caso, alcuna responsabilità poteva essergli imputata avendo affidato a terzi (come specificamente previsto nella Convenzione del 18.5.2006) il

9/01/2
661/2
9/01/2

Sentenza n. 3/2017 pubbl. il 09/01/2017

RG n. 1661/2009

Repert. n. 5/2017 del 09/01/2017

servizio di gestione di alcune attrezzature prese in comodato, stante la stipula, in data 6.7.2006, di apposita Convenzione previamente approvata dalla stessa parte attrice (come documentato in atti). Rilevato, pertanto, che, comunque, la responsabilità dei danni lamentati dalla controparte fosse da ascrivere ai terzi affidatari del servizio, vale a dire Nocito Pietro e Lenti Gaetano (i quali avevano, tra l'altro, assunto specifici obblighi di custodia e manutenzione delle attrezzature loro consegnate), il Comune di Belvedere Marittimo ha chiesto l'autorizzazione alla loro chiamata in causa al fine di essere manlevato e garantito in ordine ad un'eventuale condanna per i danni lamentati dall'attrice. L'ente convenuto, pertanto, ha richiesto il rigetto dell'avversa domanda e, in via subordinata, la condanna dei terzi chiamati in causa a risarcire i danni subiti dall'attrice, nonché, in via ulteriormente gradata, la loro condanna a tenerlo indenne rispetto a quanto lo stesso convenuto fosse stato condannato a pagare alla controparte; con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite e degli onorari di difesa.

Autorizzata la chiamata dei terzi indicati dal Comune convenuto, con comparsa depositata in data 8.11.2010, si sono costituiti in giudizio Nocito Pietro e Lenti Gaetano, contestando quanto rilevato dalle controparti e disconoscendo qualsivoglia forma di loro responsabilità in ordine ai fatti di causa. Gli stessi, infatti, in primo luogo, hanno rappresentato che, comunque, non potevano essere chiamati a rispondere dei danni *ex adverso* lamentati, in quanto verificatisi nel periodo successivo alla scadenza della Convenzione, di durata trimestrale, sottoscritta con il Comune di Belvedere Marittimo (allegata in atti); così come, hanno contestato la validità della medesima Convenzione, in ragione della mancata stipula della polizza fideiussoria in essa indicata. I terzi chiamati in causa, dunque, hanno richiesto la declaratoria dell'esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella produzione dei danni lamentati dall'attrice e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva spiegata nei loro confronti; con vittoria di spese e competenza di causa (cfr. le conclusioni rassegnate nella richiamata comparsa di costituzione depositata l'8.11.2010).

Espletata la fase istruttoria (nel corso della quale si è proceduto all'assunzione della prova testimoniale richiesta dalle parti), all'udienza del 20.9.2016 (la prima tenuta dal sottoscritto magistrato, subentrato al precedente giudice istruttore), le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto già dedotto e richiesto nei rispettivi scritti difensivi. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.

Tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti, la domanda proposta dall'attrice è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti di quanto indicato nel prosieguito.

Innanzitutto, occorre rilevare che, in data 18.05.2006, la Comunità Montana Medio Tirreno e Pollino ed il Comune di Belvedere Marittimo hanno stipulato una Convenzione con cui sono state affidate a quest'ultimo determinate attrezzature per l'attuazione di un progetto afferente la realizzazione di un osservatorio ambientale e sentieri ecologici e marini. In particolare, con la predetta Convenzione sono state affidate all'ente comunale, odierno convenuto, per la durata di

tre anni dalla sua sottoscrizione, cinque barche ecologiche con la relativa dotazione ed un gazebo (cfr. gli artt. 2 e 5 della suddetta Convenzione allegata al doc. n. 5 della produzione di parte attrice, ed, in particolare, tale ultima clausola contrattuale in cui sono specificamente indicate le seguenti attrezzature affidate in uso al Comune di Belvedere Marittimo: "n° 05 barche ecologiche "EASY BOAT" in vetro-resina inaffondabili, matricole: 1. H.I.N.: IT BTS - EB001D595; 2. H.I.N.: IT BTS - EB002D595; 3. H.I.N.: IT BTS - EB003D595; 4. H.I.N.: IT BTS - EB004D595; 5. H.I.N.: IT BTS - EB005D595; n° 5 motori HONDA BF 5 A4 matricole: 1. n° BADL - 2002303 cilindrata 127 cm/c. e relativo libretto di garanzia; 2. n° BADL - 2002304 cilindrata 127 cm/c. e relativo libretto di garanzia; 3. n° BADL - 2002306 cilindrata 127 cm/c. e relativo libretto di garanzia; 4. n° BADL - 2002307 cilindrata 127 cm/c. e relativo libretto di garanzia; 5. n° BADL - 2002308 cilindrata 127 cm/c. e relativo libretto di garanzia; n° 20 batterie da 200 Amp e n° caricabatteria; n° 05 borsoni contenenti ciascuno: 1. n.1 ancora; 2. ml 30 di corda di canapa dello spessore di mm 8; 3. n. 1 bandiera italiana; 4. n.1 estintore da 1 Kg-polvere ABC; 5. n.4 salvagenti +corda di plastica; 6. n.1 avvisatore di allarme a gas; 7. n. 1 sassola in plastica; n° 5 remi").

Altresi, le parti hanno specificamente pattuito l'assunzione da parte del Comune affidatario degli obblighi di gestione, manutenzione e custodia delle predette attrezzature e che, pur a fronte del loro utilizzo ad opera di personale (dotato di specifica esperienza nel settore nautico e conoscenza della flora e fauna marina locale) reperito dallo stesso Comune, la Comunità Montana sarebbe rimasta, comunque, estranea ai rapporti intercorsi con tali soggetti (anche per eventuali danni arrecati a cose e persone in conseguenze dell'uso delle imbarcazioni); con la precisazione, tuttavia, che tale affidamento del servizio a terzi doveva avvenire con la stipula di una specifica Convenzione preventivamente concordata con la Comunità Montana. Le parti, inoltre, hanno pattuito il diritto della Comunità Montana al risarcimento dei danni subiti dalle attrezzature affidate all'ente comunale per effetto di incuria o della loro cattiva utilizzazione; danni, altresì, che sarebbero stati quantificati da un tecnico di parte, specializzato in materia (cfr. il già citato art. 2 e l'art. 6 della richiamata Convenzione, allegata in atti). Orbene, a fronte delle specifiche suddette intese raggiunte in sede contrattuale, il Comune di Belvedere Marittimo ha inteso affidare a Nocito Pietro e Lenti Gaetano, odierni terzi chiamati in causa, la gestione e l'utilizzo di alcune delle predette attrezzature ricevute dalla Comunità Montana, stante la stipula con gli stessi di un'apposita Convenzione, previamente approvata dalla Comunità Montana, secondo quanto previsto nel richiamato accordo del 18.5.2006 (cfr., in ordine al nulla-osta rilasciato dall'odierna attrice in riferimento allo schema di Convenzione trasmessole previamente dall'ente comunale, i documenti nn. 4 - 8 della produzione di parte convenuta). Dunque, in data 6.7.2006, il Comune di Belvedere Marittimo, da un lato, e Nocito Pietro e Lenti Gaetano, dall'altro, hanno stipulato un'ulteriore Convenzione con cui, richiamato il precedente accordo sottoscritto il 18.5.2006, sono state affidate a quest'ultimi, per la durata di tre mesi, alcune delle attrezzature concesse in uso al Comune con

9/01/2
661/2
9/01/2

Sentenza n. 3/2017 pubbl. il 09/01/2017
RG n. 1661/200

Repert. n. 5/2017 del 09/01/2017

il suddetto accordo intercorso con la Comunità Montana (in particolare, sono state affidati agli odierni terzi chiamati in causa tre delle cinque ecobarche in vetro resina, i cinque motori Honda FB 5 A4, venti batterie, cinque borsoni e dieci remi – cfr. l'art. 4 della predetta convenzione del 6.7.2006, allegata al doc. n. 9 della produzione di parte convenuta). In tale ultima convenzione, altresì, è stato specificamente pattuita l'assunzione da parte degli odierni terzi chiamati in causa dell'onere di custodia e manutenzione dell'attrezzatura loro consegnata per la durata della convenzione, con l'assunzione della responsabilità verso il Comune dei danni da essa, eventualmente, riportati, tra l'altro, per deterioramento e deperimento (cfr. l'art. 5 della richiamata Convenzione del 6.7.2006, allegata in atti, in cui è testualmente riportato: *"Il personale che riceve in consegna i mezzi e i materiali di cui all'art. 4, ne assume l'onere della custodia e della manutenzione per tutta la durata della convenzione. Sarà pertanto responsabile nei confronti del Comune per deterioramento, deperimento e di quant'altro possa occorrere a danno dei beni ricevuti in consegna"*).

Dunque, dato atto delle specifiche intese intercorse tra le odierne parti in causa, va rilevato che dal compendio probatorio acquisito in atti è emerso che, effettivamente, le attrezzature concesse in uso al Comune di Belvedere Marittimo (peraltro, solo in parte successivamente rinvenute) oltre a non essere state debitamente restituite alla Comunità Montana, hanno subito considerevoli danni. In particolare, tanto risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto, dall'odierna parte attrice, presso questo Tribunale al R.G. n. 1712/08 (cfr. la c.t.u., depositata il 25.03.2009 ed allegata alla produzione di parte della Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino). Da tale elaborato, infatti, si evince che, nel corso di un sopralluogo effettuato il 16.02.2009, sono state rinvenute sul litorale del Comune di Belvedere Marittimo, in località Veticello ed in prossimità del complesso balneare denominato "Lido Azzurro", solo tre delle cinque ecobarche indicate nella predetta convenzione (precisamente, quelle aventi i seguenti numeri di matricola: IT BTS EB 002 D 595; IT BTS EB 003 D 595 e IT BTS EB 001 D 595). Ebbene, tali imbarcazioni oltre che gravemente danneggiate (secondo quanto specificamente indicato nella predetta perizia), sono state rinvenute su dei massi facenti parte della scogliera in totale abbandono e senza alcuna custodia, prive di qualsivoglia accessorio ed apparecchiatura suscettibili di essere asportati e con i motori elettrici sommersi da acqua piovana ed in condizioni di alto degrado. Peraltro, nulla è stato rinvenuto in ordine alle ulteriori dotazioni menzionate nella predetta Convenzione ed affidate in uso all'ente convenuto, vale a dire, in particolare, i cinque motori F.B. Honda, i pannelli solari, i cinque borsoni, le venti batterie con i caricabatteria (cfr. pag. 4 della citata c.t.u.). Il consulente, quindi, nell'indicare le cause dei danni riscontrati sulle predette imbarcazioni, ha rilevato la loro riconducibilità non solo allo stato di loro completo abbandono (stante, tra l'altro, il depredamento di tutti gli accessori suscettibili di asportazione), ma anche ad una non corretta pratica di alaggio sulla spiaggia, in conseguenza del mancato uso degli appositi scivoli (attesi i danni riscontrati agli scafi delle imbarcazioni IT BTS EB 003 D 595 e

IT BTS EB 001 D 595, nonché la mancanza della cella subacquea della terza barca IT BTS EB 002 D 595, dovuta, presumibilmente, ad un suo urto sul fondo o ad un suo strappo durante l'alaggio sulla spiaggia). Altresi, il c.t.u. ha dato atto di aver visionato una quarta imbarcazione, non usata e priva di targhetta identificativa, trovata in condizioni manutentive migliori rispetto alle predette altre barche, anche se, comunque, danneggiata; imbarcazione, in particolare, rinvenuta presso un recinto privato appartenente al sig. Giovanni Casella (proprietario concessionario dello stabilimento balneare "Lido Azzurro"). Così come, nella predetta consulenza si è dato atto dell'impossibilità di visionare la quinta imbarcazione concessa in uso al Comune di Belvedere Marittimo con la suddetta Convenzione, in quanto non rinvenuta sui predetti luoghi. Ebbene, quanto riscontrato e riportato nella suddetta consulenza tecnica d'ufficio trova conferma nella nota della Comunità Montana, prot. 186 del 29.01.2007, in cui si dà atto dei danni riscontrati sulle suddette imbarcazioni in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.01.2007, nonché del mancato rinvenimento delle altre attrezzature concesse in uso e della quinta barca, in quanto mai prelevata ed ancora depositata presso il Comune di Belmonte (cfr. doc. n. 10 allegato alla produzione di parte attrice). Le circostanze sinora descritte, peraltro, hanno trovato conferma anche nel corso dell'escussione dei testi sentiti in corso di causa. In particolare, infatti, il teste Giovanni Casella (già menzionato nella richiamata c.t.u.) ha confermato che solo tre barche (in buono stato nel corso del loro utilizzo) erano state riposte nel mese di settembre dell'anno 2006 nei pressi del "Lido Azzurro" (detenuto in concessione demaniale dallo stesso teste), mentre una quarta barca era stata trasportata per conto del Comune di Belvedere Marittimo presso un recinto di sua proprietà. Peraltro, il fatto che le suddette imbarcazioni prima di essere concesse in uso a terzi fossero in buono stato manutentivo si desume dalla circostanza che esse prima di essere state trasportate presso il litorale ove sono state rinvenute non erano state ancora utilizzate, in quanto custodite presso il porto turistico del Comune di Belvedere Marittimo denominato "Riva di Scidro" ancora imballate con del nylon e riposte fuori dall'acqua (cfr. quanto dichiarato dai testi Grosso Giuseppe e l'ing. Filippo Capano). Altri testi, comunque, hanno confermato che, effettivamente, le barche utilizzate nel corso del periodo estivo dell'anno 2006 erano tre e che le stesse durante il loro utilizzo e sino al momento in cui sono state prelevate dall'acqua (alla fine della stessa stagione estiva) erano ben funzionanti (cfr., in proposito, le dichiarazioni rese dai testi Martorelli Vincenzo e Sangregorio Salvatore).

Dunque, tenuto conto di quanto risultante dal materiale istruttorio acquisito in corso di causa, deve ritenersi che i danni riscontrati sulle imbarcazioni affidate al Comune di Belvedere Marittimo con la stipula della richiamata Convenzione del 18.5.2006, nonché il mancato rinvenimento delle attrezzature consegnate al medesimo ente in conseguenza di tale accordo, siano conseguiti ad una condotta non adempiente dei doveri di diligente custodia e conservazione sullo stesso gravanti. E', infatti, emerso dal compendio probatorio in atti, in modo preciso e chiaro, la situazione di totale abbandono in cui sono state rinvenute le predette

imbarcazioni (abbandono, peraltro, persistente dalla fine della stagione estiva dell'anno 2006), cui sono conseguiti non solo danni strutturali delle medesime barche, ma anche il depredamento e, comunque, il mancato rinvenimento delle altre attrezzature concesse in dotazione e specificamente richiamate nella suddetta Convenzione. Ne consegue, pertanto, la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo, stante l'inadempimento non solo degli obblighi dettagliatamente pattuiti in sede contrattuale (cfr. l'art. 2 della Convenzione del 18.5.2006, già citato), ma anche di quelli previsti, in via generale, dalla normativa codicistica applicabile alla fattispecie in esame, in ragione della sua qualificazione come contratto di comodato d'uso, secondo quanto già rilevato, in modo condivisibile, dalle odierne parti in causa (cfr., tra l'altro, quanto previsto dagli artt. 1803 e 1804 c.c. in ordine agli obblighi tanto di restituzione, quanto di custodia e conservazione, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, della cosa ricevuta gravanti sul comodatario; nonché, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. sez. III del 18.2.2010 n. 3900, secondo cui *in materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa*). Nel caso di specie, dunque, l'attrice, adempiendo all'onere probatorio sulla stessa gravante, ha adeguatamente dimostrato il titolo giustificativo delle pretese risarcitorie azionate, stante la prova dell'affidamento in uso in favore del Comune di Belvedere Marittimo delle attrezzature sopra richiamate, nonché l'avvenuto deterioramento e perdita (in parte) delle stesse nel corso del rapporto. Per contro, nulla ha provato il predetto Comune al fine di dimostrare, come fatto impeditivo della propria responsabilità, che i danni lamentati dalla controparte non fossero riconducibili ad un uso non conforme a quello pattuito o, comunque, all'inosservanza degli obblighi specificamente assunti (dal momento che, per contro, è, invece, emerso che i suddetti danni si sono verificati proprio in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di diligente custodia e conservazione delle cose ricevute). Peraltro, non può non rilevarsi che il suddetto Comune oltre a contravvenire agli obblighi sopraindicati, si è reso, altresì, inadempiente all'obbligo di restituzione alla scadenza del rapporto delle predette attrezzature. Né rileva, peraltro, la circostanza secondo cui una delle cinque imbarcazioni, sebbene espressamente contemplata nella Convenzione stipulata in data 18.5.2006, non sia stata, successivamente, effettivamente prelevata dal Comune, in quanto lasciata presso il deposito sito in Belmonte Calabro. Tale ente, infatti, a mezzo della stipula

della predetta Convenzione è, comunque, entrato nella disponibilità giuridica della suddetta imbarcazione, cosicché non può che rispondere anche dei danni riportati dalla stessa in costanza del medesimo rapporto contrattuale. Così come, alcuna responsabilità può essere imputata alla Comunità Montana in ordine al mancato prelevamento da parte dell'ente comunale di tale barca, stante l'assenza di qualsivoglia specifico obbligo assunto in proposito in sede contrattuale e l'assenza di qualsivoglia condotta ostantiva ad essa imputabile. La circostanza, peraltro, che il prelevamento ed il trasporto delle imbarcazioni fossero di competenza del Comune è emersa nel corso dell'escussione testimoniale, cosicché, non possono che gravare sul medesimo ente le conseguenze derivanti dal mancato ritiro anche della predetta ulteriore imbarcazione (cfr., in proposito, le dichiarazioni rese dai testi ing. Filippo Capano e Giovanni Casella, i quali, nel corso della loro escussione, hanno, tra l'altro, riferito che il prelevamento ed il trasporto delle imbarcazioni era avvenuto da parte o, comunque, per conto del Comune di Belvedere Marittimo). Ne consegue, pertanto, la condanna del Comune di Belvedere Marittimo al risarcimento dei danni procurati all'attrice in conseguenza del deterioramento e della perdita delle attrezzature affidategli. La responsabilità esclusiva, infatti, dell'ente convenuto rispetto alla Comunità Montana consegue alla circostanza che i suddetti obblighi di custodia sono stati assunti dal predetto Comune, in via esclusiva, con la stipula della richiamata Convenzione, peraltro, specificando l'estraneità della stessa odierna attrice rispetto ad eventuali ulteriori rapporti sorti direttamente tra l'ente convenuto e soggetti terzi in conseguenza della sottoscrizione di diversi accordi contrattuali. In ragione di ciò, infatti, la stessa Comunità Montana nel corso del giudizio ha più volte evidenziato l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale intercorso tra essa e i terzi chiamati in causa, riconoscendo come unica propria controparte contrattuale il solo Comune di Belvedere Marittimo (cfr., tra l'altro, pag. 9 della comparsa conclusionale dell'attrice). I predetti danni vanno quantificati, tenuto conto delle specifiche richieste avanzate al riguardo dalla stessa attrice, sulla base di quanto riportato nella consulenza tecnica di parte allegata alla sua produzione. L'utilizzo, infatti, di tale relazione di stima ai fini della quantificazione dei danni da liquidare consegue alle specifiche intese in proposito raggiunte tra le parti in sede contrattuale (cfr. l'art. 6 della Convenzione del 18.5.2006, già sopra citato); alla circostanza che tale quantificazione non è stata, comunque, oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera delle altre parti nel corso del presente giudizio; nonché, al fatto che, in ogni caso, quanto ivi indicato si ritiene attendibile in quanto non in contrasto con gli accertamenti e le conclusioni della richiamata consulenza tecnica d'ufficio espletata durante il procedimento per A.T.P.. Dunque, va riconosciuta alla Comunità Montana: la somma di € 16.733,68, in riferimento ai danni riportati dall'imbarcazione IT BTS EB 001 D 595; la somma di € 18.233,68, in riferimento ai danni riportati dall'imbarcazione IT BTS EB 002 D 595; la somma di € 16.733,68, in riferimento ai danni riportati dall'imbarcazione IT BTS EB 003 D 595; la somma di € 15.733,68, in riferimento ai danni riportati dall'imbarcazione priva di targhetta identificativa rinvenuta presso il recinto privato sito in

prossimità del "Lido Azzurro"; nonché, altresì, la somma complessiva di € 8.000,00, in riferimento alla perdita dei cinque motori Honda BF5A (del valore cadano pari ad € 1.600,00) non rinvenuti successivamente, come, peraltro, riportato anche nella suddetta c.t.u. (cfr., in particolare, le pagine da 4 a 9 della relazione tecnica di stima, allegata alla produzione di parte attrice, redatta per conto di tale parte dall'ing. Gianfranco Ramundo, in cui, previa specifica indicazione dei danni riscontrati sulle predette attrezzature, si è proceduto alla loro quantificazione, tenendo conto del loro valore di mercato attualizzato e del loro valore stimato alla data di rilievo). In ordine, invece, ai danni indicati in tale perizia di parte con riferimento alla quinta imbarcazione non ritirata dal Comune di Belvedere Marittimo, può essere riconosciuta la sola somma pari ad € 2.081,52, pari al suo deprezzamento per effetto della concessione in uso data al predetto ente comunale. Alcuno specifico danno strutturale è, infatti, comunque, stato indicato ed accertato con riferimento a tale ultima imbarcazione (non visionata in occasione della c.t.u.) e, in ogni caso, essa, sebbene non rinvenuta in occasione dei sopralluoghi effettuati dalle parti, non risulta andata perduta, bensì ancora depositata presso il sito del Comune di Belmonte, come indicato in occasione del sopralluogo effettuato in data 22.01.2007 (cfr. il doc. n. 10 della produzione di parte attrice, già sopra richiamato). Dunque, con particolare riferimento alla predetta quinta imbarcazione, non è possibile ritenere condivisibile la relativa stima dei danni riportata nella suddetta perizia tecnica di parte, con cui si è proceduto alla loro quantificazione in misura pari all'intero valore di mercato attualizzato del bene. Ne consegue, pertanto, che va riconosciuta alla Comunità Montana la complessiva somma di € 77.516,24 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del deterioramento e della perdita delle attrezzature concesse in affidamento al Comune di Belvedere Marittimo in conseguenza e per effetto della Convenzione sottoscritta in data 18.5.2006. Tale somma, integrando un debito di valore, va rivalutata all'attualità in € 84.725,25 (con decorrenza dal 3.3.2009, data alla quale è possibile far risalire la stima dei danni operata con la richiamata perizia di parte attrice - cfr. pag. 5 della c.t.u. depositata il 25.3.2009, allegata in atti). Su tale importo, devalutato alla predetta data del 3.3.2009 e rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi legali, al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del 3.3.2009 fino alla pubblicazione della presente sentenza (in adesione a quanto previsto nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 1712 del 1995). Dalla pubblicazione della presente pronuncia (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta) sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità sino al soddisfo. Dunque, come già rilevato, la condanna al pagamento della suddetta somma in favore dell'attrice va posta (per quanto attiene gli obblighi assunti direttamente nei confronti di quest'ultima) a carico del Comune di Belvedere Marittimo, in quanto unica parte contrattuale con cui la stessa Comunità Montana ha sottoscritto la citata Convenzione del 18.5.2006. Altresì, tenuto conto di quanto sinora rilevato, il Comune di Belvedere va condannato alla restituzione in favore di parte attrice delle cinque imbarcazioni ad

esso affidate in uso con la predetta Convenzione del 18.5.2006, uniche attrezzature oggetto di effettivo riscontro e successivo rinvenimento, secondo quanto sopra già rilevato (dal momento che, in ogni caso, la condanna alla restituzione delle restanti attrezzature, non effettivamente rinvenute, si risolverebbe, in realtà, in una pronuncia, di fatto, ineseguibile). Tale circostanza, comunque, è stata, adeguatamente, considerata in sede di quantificazione dei sopraindicati danni, dal momento che, in ogni caso, in ordine ai cinque motori Honda (anche essi non rinvenuti) è stato liquidato il loro intero valore (pari complessivamente alla somma di € 8.000.00) secondo quanto riportato nella relazione di stima depositata in atti; mentre per le altre attrezzature nulla è stato disposto, attesa l'assenza, comunque, di qualsivoglia specifica richiesta ed allegazione fornita da parte attrice, avendo, invero, quest'ultima richiesto il risarcimento dei danni subiti in conformità alla predetta perizia tecnica di parte (in cui alcunché è, comunque, riportato in ordine al valore di mercato delle predette ulteriori attrezzature oggetto di comodato). Ora, posto quanto sopra, tenuto conto delle argomentazioni difensive espletate dal predetto ente convenuto e della chiamata in causa ad opera dello stesso ente dei terzi Nocito Pietro e Lenti Gaetano, occorre valutare i rapporti giuridici e gli obblighi assunti, direttamente ed esclusivamente, tra tali soggetti, stante la successiva sottoscrizione tra loro di un'apposita Convenzione, avvenuta, come già rilevato, in data 6.7.2006.

Con tale ultima convenzione, infatti, va ricordato che i terzi chiamati in causa hanno ottenuto dal Comune di Belvedere l'affidamento in uso di parte delle attrezzature già oggetto del precedente accordo intercorso con la Comunità Montana, assumendo, tra l'altro, gli obblighi di custodia e manutenzione delle medesime attrezzature, nonché la responsabilità per gli eventuali danni subiti da esse per deterioramento o deperimento (cfr. l'art. 5 della convenzione del 6.7.2006, già sopra citato). Dunque, proprio in ragione della sottoscrizione di tale ulteriore accordo, il Comune di Belvedere Marittimo (formulando una richiesta di garanzia cd "impropria") ha richiesto di essere, in ogni caso, tenuto indenne da quanto eventualmente dovuto a parte attrice per i danni subiti dalle attrezzature concesse, a sua volta, in uso ai predetti terzi chiamati in causa (consistenti, si ribadisce, secondo quanto riportato nella suddetta Convenzione, in tre imbarcazioni, nei cinque motori Honda, venti batterie e caricabatterie, cinque borsoni e dieci remi) (cfr., in ordine alla qualificazione della chiamata in causa dei suddetti terzi da parte dell'ente convenuto, Cass. civ. sez. I del 9.5.2015 n. 7138, secondo cui *il terzo può essere chiamato in causa - ai sensi dell'art. 106 c.p.c. - sia perché risponda in luogo del convenuto, sia perché venga condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore. Nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento nel medesimo titolo, la garanzia si definisce propria, nel secondo caso, quando la responsabilità dell'uno o dell'altro traggono origine di rapporti o situazioni giuridiche diversi, la garanzia si definisce impropria*). Dunque, posto quanto sopra, va, in primo luogo, rilevato che, sebbene nel suddetto accordo contrattuale del 6.7.2006 non risultano ben indicate le tre imbarcazioni affidate in uso a Nocito

Pietro e Lenti Gaetano, tuttavia, considerato quanto risultante dal compendio istruttorio acquisito in atti, deve ritenersi che le stesse fossero quelle effettivamente usate e rinvenute lungo il litorale del Comune di Belvedere Marittimo in occasione del sopralluogo effettuato dal c.t.u., già sopraindicato. In particolare, infatti, il teste Sangregorio Salvatore ha riferito di aver effettuato un giro su un'imbarcazione nell'estate del 2006, confermando che le barche in uso erano tre e che egli si era, altresì, complimentato con i sig.ri Nocito e Lenti per il buon funzionamento delle barche ed il servizio reso. Da quanto riferito, dunque, da tale teste è emerso gli odierni terzi chiamati in causa hanno gestito ed usato nel corso dell'estate dell'anno 2006 tre imbarcazioni. Altresì, i testi Martorelli Vincenzo e Casella Giovanni hanno confermato che, sul finire della stagione estiva, tre barche, in uso durante la stessa stagione, erano state riposte sul litorale. Dunque, le tre imbarcazioni concesse in uso ai terzi chiamati in causa sono quelle successivamente rinvenute sulla spiaggia, non fosse altro perché, secondo quanto sopra già rilevato, le restanti ulteriori due barche non sono state effettivamente utilizzate, in quanto, una, riposta, senza targhetta identificativa (e, dunque, inutilizzabile), in un ricovero privato, e, l'altra, neppure prelevata dal deposito sito in Belmonte da parte del Comune di Belvedere Marittimo. Considerato, dunque, che le predette tre imbarcazioni sono state affidate ai terzi chiamati in causa, devono addebitarsi a quest'ultimi i danni (di cui sopra già si è ampiamente detto) riscontrati su tali natanti rinvenuti ed abbandonati sul litorale. I predetti danni, infatti (come sopra già ampiamente rilevato) sono conseguiti alla mancata diligente custodia delle medesime imbarcazioni, rinvenute (già alla data del 22.1.2007 e successivamente in occasione del sopralluogo del c.t.u. del 16.2.2009) in uno stato di completo abbandono e depredate di qualsivoglia loro accessorio (senza contare, peraltro, i danni che, secondo il c.t.u., sarebbero conseguiti ad una non corretta operazione di alaggio delle barche sulla spiaggia; operazione posta in essere dagli stessi terzi chiamati – cfr., in proposito, la relazione del 23.10.2006 allegata al doc. n. 3 della relativa produzione di parte). Se, dunque, i terzi chiamati in causa avevano assunto lo specifico obbligo contrattuale di custodire tali imbarcazioni, non può che essere loro ascritta la responsabilità dei suddetti danni (in quanto, tra l'altro, specificamente, contemplata nello stesso art. 5 della richiamata Convenzione del 6.7.2006). Né rileva la circostanza secondo cui tali danni sarebbero sorti in epoca successiva alla scadenza della predetta Convenzione, avente durata trimestrale. Infatti, in ogni caso, i terzi chiamati per andare esenti da responsabilità avrebbero dovuto restituire, alla suddetta scadenza contrattuale, le attrezzature ricevute o, comunque, formulare una formale offerta di loro restituzione, tale da mettere in mora il Comune di Belvedere Marittimo con la decorrenza degli effetti specificamente indicati dall'art. 1207 c.c. (a nulla rilevando, al riguardo, la comunicazione del 5.12.2006 allegata al documento n. 4 della relativa produzione di parte). Nulla di tutto ciò, invece, risulta essere stato fatto dai terzi chiamati in causa, i quali, sebbene più volte sollecitati e diffidati dal Comune al fine di ottenere la consegna delle imbarcazioni loro affidate, hanno adottato una condotta silente ed omissiva, lasciando le medesime barche sul litorale alle intemperie ed in uno stato di

completo abbandono (cfr. i documenti nn. 13 – 16 della produzione di parte convenuta, dai quali si evince la ripetuta richiesta di informazioni inviata ai terzi chiamati in causa in ordine all'ubicazione ed allo stato manutentivo delle barche; la diffida loro inoltrata al fine di ottenere la riconsegna delle attrezzature; ed, ancora, l'iniziale disponibilità palesata dagli stessi soggetti a provvedere al trasporto delle imbarcazioni nei magazzini dell'ente comunale, con ciò riconoscendo il loro obbligo ad ottemperare alla restituzione delle attrezzature in loro possesso). Tenuto conto, pertanto, del materiale probatorio acquisito in atti e delle intese specificamente raggiunte con la richiamata convenzione del 6.7.2006, i terzi chiamati vanno condannati a rifondere in favore del Comune di Belvedere Marittimo quanto da esso dovuto in riferimento ai danni imputabili alla loro esclusiva responsabilità. Né, peraltro, alcun rilievo assume la circostanza che la polizza fideiussoria indicata nella predetta convenzione non sia stata effettivamente stipulata dai soggetti terzi affidatari del servizio, dal momento che l'effettiva sottoscrizione di tale polizza non è, in realtà, stata specificamente indicata dalle parti come condizione e presupposto di validità ed efficacia del medesimo accordo. Ne consegue, pertanto, che i terzi chiamati in causa vanno condannati a tenere indenne il Comune convenuto di quanto da quest'ultimo dovuto in ordine ai danni riportati dalle barche recanti le matricole IT BTS EB 001 D 595, IT BTS EB 002 D 595, IT BTS EB 003 D 595 (vale a dire quelle rinvenute sul litorale), pari alla complessiva somma di € 51.701,04 (come sopra specificamente indicato, cui si rimanda), oltre l'importo di € 8.000,00, dovuto per la perdita dei cinque motori Honda affidati ai predetti soggetti e, poi, non più rinvenuti. Tale somma, pari complessivamente ad € 59.701,04, integrando un debito di valore, va rivalutata all'attualità in € 65.253,24 (con decorrenza dal 3.3.2009, secondo quanto sopra già indicato). Su tale importo, devalutato alla predetta data del 3.3.2009 e rivalutato, anno per anno, secondo gli indici Istat, vanno, poi, calcolati gli interessi legali secondo le modalità già sopra richiamate, alle quali, per comodità espositiva, integralmente, si rimanda; nonché, dalla pubblicazione della presente pronuncia sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità sino al soddisfo.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della posizione processuale specificamente assunta tra le parti, va disposta, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'ente convenuto alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di difesa in favore di parte attrice, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Parimenti, i terzi chiamati in causa vanno condannati al rimborso, in favore del Comune di Belvedere Marittimo delle spese e competenze di lite. Tali spese ed onorari di difesa sono liquidati, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Si ricorda, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno, infatti, liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della

prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 n. 21205, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007). Cosicché, tenuto conto dell'art. 28 del richiamato decreto ministeriale n. 55 del 2014 (a norma del quale quanto disposto dal medesimo decreto si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, avvenuta il 3.4.2014), il nuovo regolamento ministeriale prevale anche nel caso di controversia iniziata e svolta, in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del decreto ministeriale n. 140 del 2012, immediatamente antecedente a quello da ultimo emanato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1661/09 vertente tra la Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino (attrice), il Comune di Belvedere Marittimo (convenuto) e Nocito Pietro e Lenti Gaetano (terzi chiamati in causa), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta dalla Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla restituzione delle cinque imbarcazioni affidategli in uso con la Convenzione sottoscritta in data 18.5.2006, nonché al pagamento in favore della predetta Comunità, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 77.516,24, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto indicato in motivazione;
2. accoglie la domanda proposta dal Comune di Belvedere Marittimo nei confronti di Nocito Pietro e Lenti Gaetano e, per l'effetto, condanna quest'ultimi, in solido, a tenere indenne il Comune di Belvedere Marittimo dal risarcimento dei danni subiti dalla Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino limitatamente alla complessiva somma di € 59.701,04, oltre rivalutazione ed interessi, secondo quanto riportato in motivazione;
3. condanna il Comune di Belvedere Marittimo alla refusione in favore della Comunità Montana – Medio Tirreno e Pollino delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 13.938,00, di cui € 508,00, per spese, ed € 13.430,00, per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Cap ed Iva, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Gaeta, dichiaratosi antistatario;
4. condanna Nocito Pietro e Lenti Gaetano alla refusione, in solido, in favore del Comune di Belvedere Marittimo delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 13.430,00, per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Cap ed Iva, come per legge.

Paola, 7 gennaio 2017

Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto

13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina DI PRINCIPE



Tribunale Ordinario di Paola
- Cancelleria Civile -

Per copia conforme all'originale
Paola, li 24 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Giuseppina Di Principe

REPUBBLICA ITALIANA- IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubbico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'avvocato ALESSANDRO GAETA senza le spese di registrazione.

Paola, li 24 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Giuseppina Di Principe

F... i diritti di copia pari ad
€ 15,38 x 2 = € 30,76
con... / senza urgenza -
... applicata sull'originale
(... 31.05.2002 n. 115)
... 24 GEN. 2017

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Di Principe



Notifica

Comune di Belvedere Lantini i.p.s.p.T.

Domiciliato a STUDIO LEGALE AV. CARTELA PEPE GROSSO
VIA VETTELLO, N. 12
87021 BELVEDERE N. (CS)

radiato, copia a mano.

e munito dell'Aut. Comunale
Pepe Grosso i.p.

Il 20/02/2012

[Signature]
UFFICIALE
UFFICIO

6/11/12
258

1153

16/02/2012

SESN / RAS

STUDIO GAETA



UFFICIO LEGALE Provincia di Caserta
10 MAG 2019
5918

ATTO DI PRECETTO

L'Avvocato **ALESSANDRO GAETA**, nato a Belvedere Marittimo il 16.11.1960 (CF: GTALSN60S16A773P), residente in Sanginetto (CS), in Via Paolo Arena, n. 35/A, con studio in Belvedere Marittimo, (CS), Via Giustino Fortunato 89/A, il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c. e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalegaeta@pec.giuffre.it o al seguente numero di fax: 0985.82478

PREMESSO

- che con proc. n. 1661/2009 R.G.A.C. la Comunità Montana - Medio Tirreno e Pollino in persona del commissario liquidatore p.t. attraverso il proprio procuratore, Avv. Alessandro Gaeta, proponeva atto di citazione avente ad oggetto azione di responsabilità contrattuale con contestuale richiesta di risarcimento danni nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo in persona del sig. Sindaco p.t.;
- che al termine del procedimento il Tribunale di Paola con sentenza n. 3/2017 pubblicata il 09.01.2017 accoglieva la domanda giudiziale e condannava il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento in favore della Comunità Montana delle spese processuali distratte in favore dell'Avv. Alessandro Gaeta, quale procuratore costituito;
- che tali spese sono state liquidate in € 13.938,00 di cui € 508,00 per spese, € 13.430,00, per onorari di difesa oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ex art.2 D.M. n. 55/2014;
- che il Comune soccombente sino ad oggi, nonostante i bonari solleciti, non ha adempiuto spontaneamente a quanto statuito nel provvedimento *de quo*;

Con patrocinio dinanzi le Magistrature Superiori
Via G. Fortunato 89/A - 87021 Belvedere M.mo (CS) - tel. e fax: 0985.82478
Pec: studiolegalegaeta@pec.giuffre.it

- che in data 20.02.2017 questa difesa procedeva alla notifica della sentenza n. 3/2017 emessa il 07.01.2017 pubblicata il 09.01.2017 e munita di formula esecutiva in data 24.01.2017.

Tanto premesso, l'Avv. Alessandro Gaeta, *ut supra* indicato, in virtù del su citato titolo

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Belvedere Marittimo (C.F.: 00346830789) in persona del sig. Sindaco p.t. Ing. Enrico Granata, con sede in (87021) Belvedere M.mo alla via Maggiore Mistorni, (CS) affinché paghi in favore dell'istante ed al domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, le somme di seguito riportate:

SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA

Diritti ed onorari come da sentenza	€ 13.430,00
Compenso precetto (come da D.M. n. 55 del 10.03.14)	€ 225,00
Spese forf. 15 % su € 13.655,00 (€13.430,00+ € 225,00)	€ 2.048,25
C.P.A. 4% su € 15.703,25 (€ 13.665,00 + € 2.048,25)	€ 628,13
I.V.A. 22% su € 16.331,38 (€ 15.703,25 + € 628,13)	€ 3.592,90
E così per un totale di :	€ 19.924,28
Spese non imponibili: rilascio copie	€ 30,76
Spese non imponibili liquidate in sentenza	€ 508,00
<u>E COSI' PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI :</u>	<u>€ 20.463,04</u>

L'importo di cui sopra, per un totale complessivo di € 20.463,04., deve essere poi maggiorato delle spese di notifica sostenute per il presente atto, come segnate a margine dell'originale, degli ulteriori interessi maturati sino al soddisfo, nonché delle spese successive, con espresso

AVVERTIMENTO

che in difetto di quanto sin qui intimato e precettato entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge con maggior aggravio di spese, diritti ed onorari correlati, a carico della parte intimata.

Ai sensi e nei modi indicati dall'art. 480, 2° comma, c.p.c., così come modificato dal D. L. 83/2015, si avverte, altresì, il Comune di Belvedere Marittimo in persona del sig. Sindaco p.t. Ing. Enrico Granata, che con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Belvedere M.mo, 21.01.2019

Avv. Alessandro Gaeta

Calcolo della Devalutazione Monetaria

Importo da Devalutare: € 84.725,25

Dal mese di: Gennaio 2017

Al mese di: Marzo 2009

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Indice Gennaio 2017: 100,6

Indice Marzo 2009: 134,5

Raccordo Indici: 1,471

Indice di Devalutazione: 0,909

Totale Devalutazione: € 7.702,30

importo Devalutato: € 77.022,95

3

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 77.022,85

Data Iniziale: 03/03/2009

Data Finale: 09/01/2017

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2009

Scadenza Rivalutazione: Gennaio 2017

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
03/03/2009	31/12/2009	€ 78.178,19	3,00%	303	€ 1.946,96
01/01/2010	03/03/2010	€ 78.178,19	1,00%	62	€ 132,80
03/03/2010	31/12/2010	€ 80.103,76	1,00%	303	€ 664,97
01/01/2011	03/03/2011	€ 80.103,76	1,50%	62	€ 204,10
03/03/2011	31/12/2011	€ 82.722,54	1,50%	303	€ 1.030,07
01/01/2012	03/03/2012	€ 82.722,54	2,50%	63	€ 356,95
03/03/2012	03/03/2013	€ 84.031,93	2,50%	365	€ 2.100,80
03/03/2013	31/12/2013	€ 84.263,00	2,50%	303	€ 1.748,75
01/01/2014	03/03/2014	€ 84.263,00	1,00%	62	€ 143,13
03/03/2014	31/12/2014	€ 84.108,95	1,00%	303	€ 698,22
01/01/2015	03/03/2015	€ 84.108,95	0,50%	62	€ 71,43
03/03/2015	31/12/2015	€ 83.877,88	0,50%	303	€ 348,15
01/01/2016	03/03/2016	€ 83.877,88	0,20%	63	€ 28,96
03/03/2016	31/12/2016	€ 84.725,14	0,20%	303	€ 140,67
01/01/2017	09/01/2017	€ 84.725,14	0,10%	9	€ 2,09

Indice alla Decorrenza: 134,5

Indice alla Scadenza: 100,6

Raccordo Indici: 1,471

Coefficiente di Rivalutazione: 1,1

Totale Rivalutazione: € 7.702,29

Capitale Rivalutato: € 84.725,14

Totale Colonna Giorni: 2869

Totale Interessi: € 9.618,05

Rivalutazione + Interessi: € 17.320,34

Capitale Rivalutato + Interessi: € 94.343,19

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 94.343,19

Data Iniziale: 09/01/2017

Data Finale: 20/09/2019

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
09/01/2017	31/12/2017	€ 94.343,19	0,10%	356	€ 92,02
01/01/2018	31/12/2018	€ 94.343,19	0,30%	365	€ 283,03
01/01/2019	20/09/2019	€ 94.343,19	0,80%	263	€ 543,83

Totale colonna giorni: 984

Totale interessi legali: € 918,88

Capitale + interessi legali: € 95.262,07